



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
e-mail: coic81300n@istruzione.it PEC: coic81300n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO dell'ORGANO di GARANZIA

(Art. 9 del *Regolamento di disciplina per la scuola secondaria di I grado*)

Art. 1 Convocazione

L'iniziativa della convocazione dell'Organo di Garanzia è esercitata dal Presidente, dietro richiesta scritta dei genitori interessati.

L'atto di convocazione dispone la seduta dell'Organo entro una settimana dalla richiesta scritta dei genitori interessati; la convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 2 Motivi di convocazione

La richiesta scritta dei genitori interessati è il principale motivo di convocazione e deve pervenire entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia si riunisce, almeno una volta all'anno, anche per effettuare un periodico controllo del Regolamento di disciplina (per quanto previsto nell'articolo 8.2 del Regolamento di disciplina).

Art. 3 Validità della seduta

La riunione è valida se sono presenti tutti i membri in carica.

In caso di assenza o di incompatibilità di un componente interviene il membro supplente.

Nel corso della riunione vengono convocate le parti interessate, in tempi diversi.

Art. 4 Modalità di funzionamento

L'Organo di Garanzia, correttamente convocato e riunito, procede con le seguenti modalità di funzionamento:

- Esamina il ricorso
- Richiede la documentazione
- Sente le parti in causa
- Verifica che sia stata seguita la procedura per irrogare la sanzione.

L'organo decide del caso con delibera scritta contenente la conferma o l'annullamento della sanzione.

Art. 5 Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese, in riunione a porte chiuse.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito astenersi.

Art. 6 **Applicazione delle delibere**

La delibera dell'Organo di Garanzia è immediatamente esecutiva. Se il ricorso viene accolto, la sanzione viene annullata.

Le decisioni prese vanno comunicate in forma scritta alla famiglia e all'organo che ha emanato la sanzione.

Contro la deliberazione dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa.

Art. 7 **Durata in carica**

L'Organo di Garanzia dura in carica quanto il Consiglio d'Istituto.

Art. 8 **Verbalizzazioni**

Ogni incontro va verbalizzato a cura di un componente dell'Organo stesso.

Il verbale viene redatto al termine della seduta e sottoscritto dai componenti.

Art. 9 **Richiamo dell'art. 9 del Regolamento di disciplina delle Scuola secondaria di I grado**

Si richiama integralmente l'art. 9 del Regolamento di disciplina delle Scuola secondaria di I grado che istituisce l'Organo di Garanzia.

"1) L'Organo di Garanzia interno (OG) è composto da:

- il dirigente scolastico o suo collaboratore delegato, che lo presiede;

- 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;

- 2 genitori eletti tra la componente genitori del Consiglio d'Istituto.

Ogni componente individua un membro supplente che subentra in caso di incompatibilità. L'OG rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio d'Istituto. Deve dotarsi di un suo regolamento interno.

L'insediamento dell'OG è curato dal Dirigente scolastico.

2) L'OG interviene sulle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse concreto, diretto ed attuale. Le funzioni dell'OG sono:

a. decisione dei ricorsi avverso le sanzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento

b. controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche, ...)

c. proposta di eventuali modifiche/integrazioni

d. facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti

e. informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)

f. assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso

g. intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

3) In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista. L'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e comunicata agli interessati.

4) L'OG si riunisce obbligatoriamente almeno 1 volta nel corso dell'anno scolastico per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento di disciplina.

5) Le sedute e le deliberazioni dell'OG sono valide solo se sono presenti tutti i membri. L'OG può richiedere alla scuola tutta e sola la documentazione necessaria per le proprie deliberazioni.

6) In caso di ricorsi contro provvedimenti disciplinari, le risoluzioni dell'OG sono valide se prese a maggioranza. Non è ammessa l'astensione.

7) L'OG decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso circa la conferma, la modifica o l'annullamento della sanzione.

8) Sulla legittimità del provvedimento disciplinare è ammesso reclamo al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'OG della scuola."

(Approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 3 del 9/12/2015)